

**MOZIONE**

---

La Camera,

premessò che la Commissione europea ha concluso, nel mese di maggio, la procedura d'infrazione ex articolo 88 del Trattato di Amsterdam avviata, con lettera 17 agosto 1998 (*Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee del 10 dicembre 1998, n. 384, serie C), nei confronti dello Stato italiano in merito agli aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione, in relazione all'assunzione mediante contratti di formazione e di lavoro (leggi nn. 863 del 1984, 407 del 1990, 169 del 1991, 451 del 1994) nonché alla trasformazione dei contratti di formazione e lavoro in contratti a durata indeterminata (articolo 15 della legge n. 196 del 1997);

la Commissione ha contestato che, in seguito alle modifiche legislative introdotte dalla legge n. 407 del 1990 e successivi provvedimenti, le riduzioni contributive per chi assume con contratto di formazione e lavoro sono differenziate in funzione del luogo di insediamento dell'impresa e del settore di appartenenza, sì da alterare la concorrenza fra imprese;

secondo la decisione della Commissione, gli aiuti previsti per i settori di formazione e lavoro sono compatibili con il mercato comune a condizione che:

1) riguardino la creazione di nuovi posti di lavoro nell'impresa beneficiaria a favore di lavoratori che non hanno ancora trovato un impiego o che hanno perso l'impiego precedente;

2) consentano l'assunzione di lavoratori che incontrano difficoltà specifiche ad inserirsi od a reinserirsi nel mercato del lavoro, ossia i giovani con meno di 25 anni, i laureati fino a 29 anni compresi, i disoccupati di lunga durata;

3) contribuiscano a realizzare un incremento netto dell'organico dell'impresa;

la Commissione ha altresì rilevato l'incompatibilità con la disciplina comunitaria della norma che prevede aiuti in caso di trasformazione dei contratti di formazione e lavoro in contratti di durata indeterminata fatta salva l'ipotesi in cui tali misure soddisfino la condizione della creazione netta di posti di lavoro nell'impresa;

il Governo italiano è tenuto a prendere tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti medesimi;

appare assolutamente iniquo far ricadere le conseguenze della decisione della Commissione europea su soggetti che hanno ricevuto aiuti e agevolazioni in base a leggi dello Stato italiano e su queste ultime hanno fatto legittimo affidamento;

impegna il Governo

ad impugnare, appena gli verrà notificata, la decisione della Commissione europea dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, contestandone la legittimità in ordine al recupero degli aiuti concessi nel passato al di fuori delle ipotesi delineate dalla Commissione stessa.

(1-00387) « Santori, Fratta Pasini, Prestigiacomo, Taborelli, Bergamo, De Luca, Matranga, Burani Procaccini, Scaltritti, de Ghislanzoni Cardoli ».

**RISOLUZIONE IN COMMISSIONE**

---

L'VIII Commissione,

premessò che:

l'articolo 6 della legge n. 431 del 1998 stabilisce che entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza del periodo di sospensione dell'esecuzione degli sfratti per finita locazione, prevista al comma 1 del medesimo articolo 6, i conduttori, sui quali penda provvedimento esecutivo di rilascio, possono chiedere, con istanza rivolta al pretore, che sia nuovamente fissato il giorno dell'esecuzione; tale periodo di so-